CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI PISA E LA FONDAZIONE TEATRO DI PISA PER IL TRIENNIO 2021-2023

TRA

- il Comune di Pisa, codice fiscale 00341620508, avente sede in Pisa, Via degli Uffizi n. 1, rappresentato dalla dott.ssa Rossana Biagioni, nata a _____ il _____, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene a questo atto nella sua esclusiva qualità di Dirigente della Direzione Servizi demografici – Cultura – Servizi istituzionali – Partecipazione – Pari opportunità – Politiche giovanili del Comune medesimo, per il quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 107, comma 3, del D.Lgs. 267/2000 ed in esecuzione della Deliberazione del C.C. n. _____ del _____, esecutiva;

- la Fondazione Teatro di Pisa, codice fiscale 0458600509, avente sede in Pisa, Via Palestro n. 40, rappresentata dalla dott.ssa Patrizia Paoletti, nata a Il Cairo (Egitto) il 5 febbraio 1947, domiciliata per la carica ove sopra, la quale interviene a questo atto nella sua esclusiva qualità di Presidente della Fondazione medesima, per la quale agisce e si impegna ai sensi dell'art. 15 dello Statuto;

PREMESSO CHE

- La Fondazione Teatro di Pisa (oltre anche "Fondazione") è stata costituita dal Comune di Pisa e dalla Provincia di Pisa il 29 novembre 2001 allo scopo di favorire la diffusione della conoscenza e della fruizione delle attività teatrali, della musica e della danza, anche come mezzo di promozione culturale dei cittadini, con particolare riguardo ai giovani;

- In relazione al perseguimento degli scopi suddetti, il Comune ha concesso alla Fondazione, in comodato gratuito, l'immobile sede del Teatro "G. Verdi" di Pisa;

- Il Teatro "G. Verdi" è riconosciuto "Teatro di tradizione" dalla Legge 800/1967 (Tit. III, art. 28); l'attività che si svolge presso il Teatro è parte rilevante delle iniziative culturali della città di Pisa;

- Secondo il principio di sussidiarietà orizzontale, sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000, i comuni favoriscono l'iniziativa privata volta allo svolgimento di attività di interesse generale, in tal modo esercitando le proprie funzioni istituzionali;

- L'art. 25, comma 1, lettera d), dello Statuto della Fondazione individua fra i proventi destinati a finanziare il funzionamento dell'ente i contributi di gestione concessi da soggetti pubblici o privati;

- La Fondazione ha presentato al Comune, in quanto ente rappresentativo della comunità locale, la relazione sul programma di massima delle attività (allegato "1", parte integrante), che intende realizzare per il triennio 2021-2023 nell'ambito della propria autonoma iniziativa;

- Il Comune intende esercitare le proprie funzioni nel settore culturale, in concorso con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici o privati, sostenendo l'attività istituzionale della Fondazione per il triennio 2021-2023, essendo tale attività parte fondamentale dell'offerta culturale rivolta al pubblico e tenuto conto della rilevanza per la comunità locale del ruolo svolto dalla Fondazione;

- Tale modalità di sostegno dell'offerta culturale nel settore di cui trattasi è stata prescelta dal Comune in quanto funzionale ed efficace in ordine al perseguimento dei propri fini di interesse pubblico;

- E' interesse delle parti determinare programmaticamente la misura massima del sostegno del Comune all'attività istituzionale della Fondazione per il triennio 2021-2023 e definire preventivamente le modalità generali di rendicontazione dei contributi allo scopo concessi;

- La Fondazione Teatro di Pisa, in quanto ente senza fine di lucro operante nel campo delle attività culturali, è esclusa dalla disciplina recata dall'art. 4, comma 6, del D.L. 95/2012, convertito con modificazioni dalla Legge 135/2012.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Oggetto

La presente convenzione ha per oggetto la fissazione programmatica della quantificazione e delle modalità di concessione di un contributo annuo, da erogare dal Comune, finalizzato a sostenere - in concorso con lo Stato, la Regione ed altri enti pubblici o privati - la Fondazione Teatro di Pisa nell'autonoma organizzazione e realizzazione delle attività teatrali e culturali di pubblico interesse corrispondenti agli scopi istituzionali previsti dall'art. 2 dello Statuto della Fondazione medesima.

Art. 2 – Attività della Fondazione cui è destinato il contributo comunale

Nell'ambito della propria autonomia organizzativa, programmatica, gestionale e patrimoniale, la Fondazione, oltre a provvedere alla conduzione del Tea-

tro “G. Verdi” quale spazio culturale della città di Pisa, intende svolgere, in nome e per conto proprio, nel corso del triennio 2021-2023, le attività descritte nel programma allegato “1” alla presente Convenzione, rientranti nelle proprie finalità statutarie, individuate quale livello sostenibile di attività rivolta al pubblico. Le attività riguardano i seguenti ambiti: spettacoli lirici e musicali, di prosa, di danza, concerti, progetti di intrattenimento, educazione e formazione nel settore teatrale.

Art. 3 – Contributo di gestione del Comune

Per concorrere a sostenere la realizzazione della stagione lirica, tenuto conto della particolare rilevanza culturale che essa assume, nonché le altre attività di cui al precedente art. 2, il Comune si impegna a concedere alla Fondazione un contributo di gestione annuo di € 1.600.000,00 (unmilioneseicentomila/00) per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023, nei limiti delle spese rendicontate, come definite all’art. 4.

Il contributo ha natura vincolata intendendosi specificamente destinato alla copertura economica, ancorché parziale, delle spese imputabili alle attività di cui all’art. 2.

Fatte salve eventuali condizioni ostative da valutare da parte del Comune concedente, il contributo annuo verrà pagato mediante acconti, di importo complessivo non superiore all’90% del suo ammontare, nonché mediante una quota a saldo da erogare a seguito di positiva verifica del rendiconto delle spese effettivamente sostenute e delle entrate relative alle attività di cui alla presente convenzione. I pagamenti avranno luogo, previa liquidazione nelle

forme e nei modi della contabilità pubblica, a mezzo di bonifico bancario o postale su conto corrente intestato alla Fondazione.

Le parti danno atto che il contributo previsto dalla presente convenzione è escluso dall'applicazione dell'IVA per mancanza del presupposto oggettivo, ai sensi dell'art. 2, comma 3, lettera a), del D.P.R. 633/1972 e secondo i chiarimenti della Circolare n. 34/E del 21 novembre 2013 dell'Agenzia delle Entrate; il contributo è assoggettabile, previa dichiarazione rilasciata dalla Fondazione, alla ritenuta IRES del 4% ai sensi dell'art. 28, comma 2, del D.P.R. 600/1973.

Le parti danno atto che il contributo è concesso dal Comune in attuazione del principio di sussidiarietà orizzontale sancito dall'art. 118, comma 4, della Costituzione e dall'art. 3, comma 5, del D.Lgs. 267/2000.

Art. 4 - Informazione e rendicontazione

La Fondazione, sulla base del modello organizzativo adottato, rileva con cadenza quadrimestrale lo stato di attuazione delle attività previste e ne trasmette informazione all'Ufficio comunale competente in materia di attività culturali.

La Fondazione si obbliga a rendicontare al Comune l'utilizzo del contributo annuo concesso e, in particolare, la destinazione dello stesso alle finalità stabilite. Allo scopo la Fondazione, entro il 31 gennaio di ciascun anno, trasmette al suddetto Ufficio comunale il rendiconto relativo alle attività, cui il contributo è finalizzato, svolte nell'anno precedente.

In difetto di rendicontazione, la Fondazione non ha diritto a beneficiare del contributo annuo ed è obbligata alla restituzione degli acconti riscossi per la parte eccedente le somme regolarmente rendicontate.

Entro il 30 giugno di ogni anno la Fondazione si impegna a trasmettere al Comune una relazione, con allegato piano economico, che evidenzi l'effettiva possibilità o meno di realizzazione delle attività programmate di cui al precedente art. 2 con riferimento all'anno in corso. A seguito di ciò è riservata al Comune di Pisa la facoltà di rideterminare in misura minore il contributo annuo sopra indicato.

Art. 5 - Obblighi della Fondazione in quanto beneficiaria di contributi pubblici

La Fondazione, in quanto beneficiaria dei contributi pubblici di cui alla presente convenzione, si obbliga a rispettare il principio di non discriminazione e di parità di trattamento nei rapporti con il pubblico; la Fondazione è inoltre soggetta alle disposizioni di legge in materia di divieto di corrispondere compensi ai componenti dell'organo amministrativo, di modalità e procedure per l'assunzione di personale e per l'attribuzione di incarichi, di modalità e procedure per l'aggiudicazione dei contratti, di obblighi in materia di pubblicità e di trasparenza, nonché ad ogni altra disposizione di legge tempo per tempo applicabile al caso di specie.

Su richiesta dell'Amministrazione Comunale, per iniziative di interesse della stessa, la Fondazione mette gratuitamente a disposizione dell'Amministrazione Comunale gli spazi teatrali, compatibilmente con

la programmazione teatrale, nella misura di fino a 5 giorni all'anno pe ril Teatro Verdi e nella misura di fino a 5 giorni all'anno per il Ridotto del Teatro Verdi.

Il mancato rispetto dei suddetti obblighi, da parte della Fondazione, è causa ostativa all'erogazione dei contributi previsti dalla presente Convenzione.

Art. 6 - Uffici e referenti

Il Comune e la Fondazione si impegnano a darsi reciproca e formale comunicazione dei rispettivi uffici e referenti per gli adempimenti e gli atti conseguenti alla presente convenzione.

Art. 7- Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione e fino al 31 dicembre 2023. Sono esclusi la proroga e il rinnovo tacito.

Art. 8 – Modifiche alla Convenzione

La presente convenzione potrà essere modificata per eventuali adeguamenti e per mutate esigenze delle parti, previa approvazione da parte degli organi competenti.

Art. 9 – Recesso

Ai sensi dell'art. 21-sexies della Legge 241/1990, il Comune ha facoltà di recedere unilateralmente dalla presente convenzione in qualsiasi momento, oltre che nei casi previsti dalla legge, al ricorrere di uno o più dei casi seguenti:

1) in presenza di qualsiasi modifica normativa che sia ostativa alla prosecuzione dei rapporti oggetto della presente convenzione;

2) in caso di recesso del Comune dalla Fondazione, ai sensi dell'art. 4 dello Statuto della Fondazione stessa;

3) in presenza di altre circostanze di interesse pubblico, ivi comprese, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'estinzione della Fondazione, la grave o reiterata o continuata violazione degli obblighi della Fondazione quale beneficiaria di contributi pubblici di cui al precedente art. 4;

4) per la sopravvenuta impossibilità della Fondazione a svolgere le attività di cui all'art. 2 per causa di forza maggiore.

Il Comune dà comunicazione scritta del recesso con preavviso di almeno 15 giorni dalla data in cui il recesso deve avere esecuzione.

Art. 10 – Divieto di cessione dei crediti

I crediti relativi ai contributi che saranno definitivamente concessi dal Comune alla Fondazione non possono essere ceduti a terzi, né in tutto né in parte.

Art. 11 - Esclusione dalla responsabilità solidale

Le parti danno espressamente atto che:

- la presente convenzione non costituisce affidamento di servizi da parte del Comune alla Fondazione;
- non esiste alcuna responsabilità solidale fra il Comune e la Fondazione con riferimento alle attività poste in essere da quest'ultima e agli obblighi dalla stessa assunti;
- il Comune resta estraneo a qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra la Fondazione e terzi;

- è escluso, da parte del Comune, qualsiasi intervento a ripiano, anche parziale, di eventuali perdite che la Fondazione maturi nello svolgimento della propria attività.

Art. 12 - Foro competente ed esclusione della clausola arbitrale

Per qualsiasi controversia inerente alla presente convenzione, ove il Comune fosse attore o convenuto, resta stabilita tra le parti la competenza del foro di Pisa.

Art. 13 - Rinvio

Per quanto non espressamente previsto dalla presente convenzione si fa rinvio alle norme di legge applicabili.

Si dà atto che la concessione in comodato gratuito dell'immobile sede del Teatro "G. Verdi" è oggetto di separato ed autonomo atto e non rientra nell'oggetto della presente Convenzione.

Art. 14 - Spese dell'atto

Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipula del presente atto sono a carico della Fondazione; trattandosi di contributo concesso alla Fondazione per l'esecuzione di compiti istituzionali, e quindi disposizione non avente contenuto patrimoniale (risoluzioni dell'Agenzia delle Entrate n. 108 del 04/07/2001 e n. 472/E del 03/12/2008), l'atto sarà registrato in caso d'uso.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente